



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo
Lipari

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/1498/TEC Allegati: _
TEL. 090/9880819
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO:Trasmissione Ordinanza n. 07/2017 del 06/02/2017, relativa all'interdizione temporanea
"ALL'ACCESSO NEL PORTO DI MARINA CORTA DELL'ISOLA DI LIPARI IN OCCASIONE
DELLA INGRESSO SOLENNE A LIPARI DELL'ARCIVESCOVO, IN DATA 12/02/2017

VIA FAX / E- MAIL / PEC

(Ai sensi dell'art. 6 - Comma 2 - della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, l'Ordinanza n° 07/2017 del 06/02/2017, emessa da
questa Autorità Marittima e relativa all'oggetto.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

- Guardia Costiera - Lipari -

(Via F. Crispi- 090 9880819 - lipari@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 07/2017

INTERDIZIONE TEMPORANEA ALL'ACCESSO NEL PORTO DI MARINA CORTA DELL'ISOLA DI LIPARI IN OCCASIONE DELLA INGRESSO SOLENNE A LIPARI DELL'ARCIVESCOVO, IN DATA 12/02/2017

Il Comandante del Porto di Lipari:

VISTA: la comunicazione inerente l'ingresso a Lipari del nuovo Arcivescovo S.E. Rev.ma Mons. Giovanni ACCOLLA, da parte delle Autorità Ecclesiastiche delle isole Eolie;

VISTO: l'esito della riunione effettuata in data 06/02/2017, presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Lipari, al fine valutare le misure di sicurezza necessarie da attuare durante la manifestazione religiosa in parola;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente, l'ormeggio nel molo Lato Sud del Porto di marina Corta nonché l'accesso ai non autorizzati all'interno dell'ambito portuale del porto di Marina Corta durante la manifestazione religiosa di cui in premessa;

VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

Che, il giorno 12/02/2017 alle ore 16.00 circa il Molo lato Sud del porto di Marina Corta dell'isola di Lipari, sarà interessato da una manifestazione religiosa inerente l'ingresso solenne a Lipari di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni ACCOLLA, Arcivescovo di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela.

ORDINA

Art. 1- Interdizione del molo Lato Sud (parte a mare) e dell'intero ambito portuale (parte a terra)

PARTE A MARE (Solo Molo lato sud):

Entro le ore 12.00 del 12/02/2017 e fino al termine della Manifestazione religiosa, il molo Lato Sud del porto di Marina Corta dovrà essere sgombro da qualsiasi tipologia di unità navale, ed inoltre, nello specchio acqueo antistante la testata del molo per un raggio di 500 metri dalla stessa, **dalle ore 14.00 del 12/02/2016, è vietato:**

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

PARTE A TERRA (Ambito Portuale):

dalle ore 14.00 del 12/02/2016, all'interno del porto di Marina Corta Lato Sud e Lato Nord è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare a piedi all'interno dell'ambito portuale;
- svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 2 – Dergoghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità navali ed i veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- i veicoli ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi pirotecnici;
- le Autorità Civili e Religiose partecipanti alla manifestazione religiosa;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1 (parte a mare), devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio.

Lipari li, 06.02.2017

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) PAOLO MARGADONNA**

